

## PROTOCOLLO D'INTESA NELLA MATERIA PENALE

### PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AI DIFENSORI DEI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ED AI DIFENSORI D'UFFICIO

#### PREMESSA

Il presente Protocollo d'intesa, sostitutivo di quello precedente siglato il 9 ottobre 2014, nasce da una rinnovata sinergia tra la Camera Penale di Vercelli, l'Ordine degli Avvocati di Vercelli e i Magistrati penali del Tribunale di Vercelli al fine di individuare prassi condivise che favoriscano una corretta e celere procedura di liquidazione dei compensi a vantaggio di tutti i soggetti che, a vario titolo, risultano coinvolti nel relativo iter.

In ragione di ciò, si è convenuto sull'opportunità di istituire un sistema di liquidazione basato su tabelle standard, all'interno delle quali vengono previste differenti ipotesi, correlate alle diverse tipologie processuali – a cui è stata aggiunta la previsione di fattori correttivi, da applicarsi in ragione di situazioni predeterminate- secondo un sistema che tenga conto delle differenti “fasi”.

Il Protocollo si compone pertanto di una **parte generale**, ove sono trattate le tematiche considerate di maggior rilievo, con alcuni **allegati** ad esse riferite, e di **tabelle** condivise di liquidazione.

#### PARTE GENERALE

##### **I - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: ISTANZA DI AMMISSIONE**

##### **A) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E SOGGETTI LEGITTIMATI**

1. L'istanza potrà essere presentata direttamente dall'interessato il quale dovrà apporre la sottoscrizione direttamente in presenza del cancelliere ovvero potrà depositarla, già sottoscritta, allegando copia fotostatica di documento di identità. Lo stesso difensore potrà presentare l'istanza sottoscritta dall'interessato e da lui autenticata.
2. L'interessato deve essere ritualmente identificato con un valido documento di identità. Il richiedente -cittadino o straniero- privo di documenti non può, infatti, essere identificato in alcuno dei modi previsti dall'art. 38 del DPR 445/00. Pertanto, in caso di sedicente, il Difensore, al fine di ottenere il pagamento dell'onorario, deve ricorrere, laddove ne sussistano le condizioni, alle procedure di cui agli artt. 116 e 117 DPR 115/02 per ottenere il pagamento del compenso.
3. Nell'istanza, a pena di inammissibilità, deve essere indicato il codice fiscale

dell'interessato e dei componenti in nucleo familiare di riferimento. Gli stranieri, comunitari ed extracomunitari (purché non sedicenti), anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato, e gli apolidi con residenza nel territorio italiano, potranno indicare, in luogo del numero del codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 lett. a) del DPR 605/1973, ovvero nome e cognome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio.

## **B) CONTENUTO DELL'ISTANZA**

1. L'autocertificazione dei redditi effettuata dall'interessato vale anche per i redditi dei propri familiari. L'obbligo di verità grava sull'interessato, il quale se ne assume le responsabilità civili e penali (non va quindi richiesta analoga dichiarazione degli altri componenti del nucleo familiare).
2. Quanto alla individuazione della soglia di reddito, in relazione al nucleo familiare di riferimento, si ha riguardo non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza.
3. La nozione di reddito, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 115/2002, deve essere intesa in senso ampio: qualsiasi introito, anche illecito, che l'istante percepisca con carattere di non occasionalità confluisce nel formare il reddito personale ai fini della valutazione del superamento del limite indicato dalla legge.
4. Agli effetti dell'ammissibilità dell'istanza, il reddito deve essere indicato "in positivo". L'istanza è inammissibile se manca l'indicazione dell'ammontare del reddito complessivo, non essendo sufficiente l'indicazione dei redditi mensilmente percepiti dall'istante o dai singoli componenti del nucleo familiare. Il reddito di riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione per la quale, al momento del deposito dell'istanza, sia maturato l'obbligo di presentazione, anche se non materialmente presentata.
5. Il richiedente non potrà limitarsi a dichiarare "reddito zero", ma dovrà indicare, sinteticamente, i mezzi di sussistenza (aiuti, erogazioni di amici, parenti o enti di assistenza tutti nominativamente indicati).
6. Nel caso in cui l'istante sia stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 76 co. 4 bis T.U. 115/2002, nell'istanza saranno indicati gli elementi da cui desumere il non superamento dei limiti di reddito.
7. In relazione ai cittadini extracomunitari la prova dell'impossibilità a presentare la certificazione dell'autorità consolare richiesta ai sensi dell'art. 79 comma 2 del T.U. 115/2002 (che abilita l'autocertificazione ai sensi dell'art. 94 dello stesso testo) è integrata dalla documentazione della richiesta inoltrata all'autorità consolare e dal decorso di un termine congruo per la risposta, individuato in quello di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.



## II – LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE D'UFFICIO NEL CASO PREVISTO DALL'ART. 116 T.U. 115/02


1. Ai sensi dell'art. 116 T.U. 115/02, l'onorario e le spese spettanti al Difensore d'ufficio sono liquidati dal Giudice nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 T.U. 115/02, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Il Difensore d'ufficio deve allegare all'istanza di liquidazione la documentazione a seconda della categoria di appartenenza del soggetto difeso, come da elenco che segue:

### a) Cittadino residente identificato con documenti

- primo atto dal quale emerge la nomina a difensore d'ufficio (ad. esempio avviso ex art. 415 -bis c.p.p., nomina ex art. 97. co.I, c.p.p.);
- richiesta onorario e messa in mora (presso il domicilio dichiarato e presso la residenza anagrafica aggiornata se diversa e/o presso il luogo ove eserciti abitualmente attività lavorativa, o dimora, se risulta agli atti);
- titolo esecutivo, atto di precetto, pignoramento negativo mobiliare o presso terzi (qualora emergano riferimenti obiettivi su un'attività lavorativa svolta- ad esempio, dalla verifica anagrafica, dalle informazioni assunte presso l'Ufficio per l'impiego o da quelle ricavabili dal fascicolo processuale) o immobiliare per il caso in cui l'imputato sia titolare di beni immobili.
- visura della Conservatoria Registri Immobiliari su tutto il territorio nazionale;
- attestazione del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) sull'assenza di uno stato detentivo.

### b) Straniero (anche comunitario) identificato, residente nel territorio dello Stato

- primo atto dal quale emerge la nomina a difensore d'ufficio (ad esempio avviso ex art. 415 bis c.p.p., nomina ex art. 97, co.1., c.p.p.)
- richiesta onorario e messa in mora (presso il domicilio dichiarato e presso la residenza anagrafica aggiornata se diversa e/o presso il luogo ove eserciti abitualmente attività lavorativa, o dimora, se risulta dagli atti);
- verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di residenza e- se diverso- anche presso il comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio, oppure presso l'avvocato in cui ha eletto domicilio;
- attestazione del DAP sull'assenza di uno stato detentivo;
- pignoramento negativo mobiliare o presso terzi o immobiliare qualora sia intestatario di beni immobili;
- visura della Conservatoria Registri Immobiliari su tutto il territorio



nazionale

- verifica sussistenza beni all'estero (occorre produrre l'attestazione del Consolato o dell'Ambasciata sull'assenza di beni detenuti all'estero). Al riguardo, è sufficiente che il Difensore dimostri di aver inoltrato formalmente la richiesta; il Giudice provvede alla liquidazione, sia in caso di risposta negativa sull'esistenza di beni, sia in caso di impossibilità a fornire la risposta, sia infine, in caso di mancata risposta nel termine di giorni trenta.

3. Nel caso in cui l'imputato sia titolare di beni immobili, il Difensore potrà evidenziare al Giudice la sussistenza di elementi, quali l'esistenza di formalità pregiudizievoli gravanti sul bene, la consistenza catastale e l'ubicazione del cespite, l'esigua quota di comproprietà spettante all'imputato, che potrebbero determinare l'infruttuosità della instauranda procedura esecutiva immobiliare.

4. Il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi e delle spese. Si conviene di attribuire al difensore che nell'istanza dichiara di aderire al presente Protocollo, una liquidazione *standard* che si indica in Euro 450,00 oltre alle spese generali e fiscali, nonché le spese vive documentate (marche da bollo, spese postali e per il contrassegno di atti processuali).

### **III – LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE D'UFFICIO NEL CASO PREVISTO DALL'ART. 117 T.U. 115/02**


1. L'onorario spettante al Difensore d'ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile, è liquidato dal Giudice, con le modalità previste dall'art. 82 del T.U. 115/02, nei confronti di soggetto che sia stato dichiarato formalmente irreperibile con decreto del P.M. o del Giudice ai sensi dell'art. 159 c.p.p., ovvero di fatto.

Si ritiene di equiparare alla irreperibilità di diritto quella condizione di irreperibilità del patrocinato che afferisce ad una situazione di fatto di sostanziale non rintracciabilità del soggetto stesso: condizione, che, pur indipendentemente da una pronuncia processuale, è tale da impedire di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale.

Quando si verte in una situazione di irreperibilità di fatto il Difensore d'ufficio deve allegare all'istanza di liquidazione la documentazione a seconda della categoria di appartenenza del soggetto difeso, come da elenco che segue:

a) Cittadino identificato con documenti, residente nel territorio dello Stato, ma non reperibile

- primo atto dal quale emerge la nomina a difensore d'ufficio ( ad esempio avviso ex art. 415-bis c.p.p., nomina ex art. 97 co.I. c.p.p.) ;
- richiesta onorario e messa in mora negative;



- verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di residenza e- se diverso- anche presso il comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio, oppure verifica presso l'avvocato in cui ha eletto domicilio;
- visura della Conservatoria Registri Immobiliari su tutto il territorio nazionale;
- attestazione del DAP sull'assenza di uno stato detentivo;

b) Straniero (anche comunitario) non identificato con documento d'identità, sedicente, senza fissa dimora e non reperibile sul territorio italiano

- primo atto dal quale emerge la nomina a difensore d'ufficio (ad esempio avviso ex art. 415- bis c.p.p.);
- richiesta di onorario e messa in mora negative (se lo straniero, inizialmente, ha indicato un domicilio, anche presso l'avvocato in cui aveva eletto domicilio);
- verifica anagrafica aggiornata negativa;
- attestazione del DAP sull'assenza di uno stato detentivo,
- verifica presso Ufficio Immigrazione della Questura.

#### IV – PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

L'istanza di liquidazione viene presentata tramite la piattaforma SIAMM.

#### V- LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE AL DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE

1. Qualora la parte civile sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'imputato sarà - ove consentito - condannato ex art. 110 co. 3 T.U. 115/02 al pagamento a favore dello Stato della somma che viene espressamente liquidata al difensore della parte civile.
2. Il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovrà specificare detta condizione nella propria nota spese e per ottenere il pagamento dovrà presentare copia del dispositivo della sentenza contenente la relativa statuizione.
3. In caso di mancata liquidazione in sentenza dell'onorario (per assoluzione dell'imputato o altra ragione), il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovrà presentare ordinaria istanza di liquidazione per l'importo già indicato in nota spese, allegando quest'ultima per il dettaglio delle singole voci e fasi. In questo caso il decreto di pagamento di cui agli artt. 82-83 D.P.R. 115/02 sarà quindi autonomamente emesso secondo la normale procedura.

#### VI - OSSERVATORIO

È istituito un Osservatorio permanente che ha il compito di sovrintendere alla regolare applicazione del presente Protocollo recependo le segnalazioni su potenziali criticità

ed adottando tutti i correttivi ritenuti utili, comprese eventuali modifiche alle presenti disposizioni.

Vercelli, il 19.10.2022

Per approvazione e conferma

**Il Presidente  
del Tribunale di Vercelli**

Dott.ssa Michela Tamagnone




**Il Presidente  
dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli**

Avv. Danilo Cerrato



**Il Presidente  
della Sezione Penale del Tribunale di Vercelli**

Dott.ssa Enrica Bertolotto



**Il Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Vercelli**

Dott. Pier Luigi Pianta



**Il Presidente della Camera Penale  
di Vercelli**

Avv. Roberto Scheda

